



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>17</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>9 / 3 / 2012</u></p>	<p>Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE EREDI QUINTO.</p>
--	--

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 13.30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
TARANTINI	DOTT. GIUSEPPE	SINDACO - PRESIDENTE		x
PRESEN-CICOLANI	DOTT.SSA GIORGIA	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
CHIARELLO	AVV. GIUSEPPINA	ASSESSORE	x	
DI SAVINO	GEOM. PIETRO	ASSESSORE	x	
PAOLILLO	AVV. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
LAPI	NICOLA	ASSESSORE	x	
MEMOLA	RAG. RAFFAELE	ASSESSORE	x	
SCAGLIARINI	DOTT. MICHELE	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Luca Francesco Paolo Russo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Dirigente della 2^a Ripartizione, dott. Luca Francesco Paolo Russo, con il visto dell'Assessore al ramo avv. Giuseppina Chiarello, munita dei prescritti pareri tecnico- amministrativo e contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 4/05/1976 fu approvato un piano di lottizzazione, presentato dai Sigg.ri Luigi, Benedetto, Maria Giovanna ed Antonio Quinto, a cui seguì nulla-osta –così come previsto dalla normativa vigente all'epoca-, rilasciato con decreto n. 887/1977 dal presidente della Giunta regionale per la Puglia, subordinato ad una serie di prescrizioni per l'utilizzazione edificatoria delle aree ricomprese nello strumento urbanistico attuativo;
- che Il Comune di Trani con delibera di Giunta Municipale n. 477 del 24/02/1979, nel recepire le prescrizioni imposte dalla Regione, approvò lo schema di convenzione stipulata poi in data 6/04/1979;
- che l'edificazione di quanto previsto dalla lottizzazione fu assentita con concessione edilizia n. 53/1979 successivamente volturata alla s.n.c. "Povia Mauro & Figli" , a cui fu trasferita la proprietà del suolo oggetto di lottizzazione, che materialmente realizzò il fabbricato;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n. 21970 del 6/09/1983, notificata alla Povia s.n.c., comunicò la somma dovuta determinata in Lire 106.934.880, a titolo di conguaglio, per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione;
- che a tale richiesta la Povia s.n.c. restò inadempiente ed il Comune di Trani in data 25/10/1984 attivò il procedimento di recupero del credito questa volta nei confronti dei Sigg.ri Quinto in qualità di originari titolari della concessione edilizia anche sottoscrittori della relativa convenzione di lottizzazione;
- che avverso la suddetta ingiunzione di pagamento, resa esecutiva dal Pretore, i Quinto, ai quali intanto erano subentrati loro eredi, proposero distinte opposizioni dinanzi al Tar Puglia Bari e il Comune di Trani si costituì in giudizio a mezzo del patrocinio dell'avv. Nicola Laurora del Foro di Trani;
- che tutti i ricorsi al Tar Puglia – Bari furono rigettati con quattro distinte sentenze poi appellate davanti al Consiglio di Stato ed anche in queste l'avv. Laurora si costituì in difesa del Comune di Trani;
- che sui ricorsi, di cui uno dichiarato perento con decreto della 5^a sezione del Consiglio di Stato con effetto del passaggio in giudicato –anno 2006- della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 2563/03, 2564/03 e 1334/08, definitiva la questione in maniera favorevole al Comune di Trani;

CONSIDERATO che per quanto sopra l'Ufficio Contenzioso, con le note prot. n. 32676 del 20/08/2008 e 45077 del 3/11/2008, attivava nei confronti degli Eredi Quinto il procedimento amministrativo di recupero del credito a soddisfo dell'integrale pagamento della somma € 155.016,85, salvo errori e/o omissioni, comprensiva di interessi legali a decorrere dal 25/10/1984 fino al 30/09/2008;

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale di questo Comune il 17/09/2008 al n. 36465,

con cui le sigg. re Galasso Barbara e Galasso Ida hanno comunicato di disconoscere le ragioni del credito vantato dal Comune non solo sotto il profilo della effettiva sussistenza nei loro confronti, ma anche con riguardo all'ammontare di esso e corrispondenti eventuali accessori, non anche contestando l'affermato vincolo di solidarietà, in quanto le stesse, ove tenute quali eredi, dovrebbero rispondere ciascuna solo in proporzione della rispettiva quota ereditaria;

VISTE altresì le note prot. n. 34441 del 4/09/2008 e n.45974 del 13/11/2009 con cui i sigg.ri Di Martino Maria (Ved. Quinto), Quinto Leopoldo, e Quinto Nicola, a loro volta subentrati in qualità di eredi alla quota in capo ad Antonio Quinto, rappresentati dall'avv. Marica De Pinto, nel ribadire la non sussistenza di solidarietà tra coeredi comunicavano la disponibilità a ricercare una soluzione transattiva della questione al fine di scongiurare una, non solo dispendiosa, ma anche incerta eventuale fase esecutiva;

CONSIDERATO che, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 106 del 23/06/2009, il dirigente della 2^a Ripartizione con propria determinazione n. 73 del 9/03/2011 incaricava l'Avvocatura Comunale di intraprendere ogni idonea azione tesa a recuperare concretamente il credito accertato del Comune di Trani nei confronti dei suddetti debitori;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che alla luce delle argomentazioni prospettate dai subentrati eredi di Antonio Quinto, è opportuno valutare positivamente la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva poiché potrebbe effettivamente risultare improbabile un esito positivo per il Comune in caso di azione tesa al recupero coattivo del credito;

VISTO lo schema di atto di transazione composto di n. 6 articoli che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, e, ritenuto meritevole di approvazione a definizione della questione con riferimento alla quota facente capo ad Antonio Quinto a cui sono subentrati in qualità di eredi i sigg.ri Di Martino Maria (Ved. Quinto), Quinto Leopoldo, e Quinto Nicola, i quali hanno offerto il pagamento a saldo, stralcio e transazione della somma di € 17.246,00 (diciassettemiladuecentoquarantasei/00);

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e precisamente:

- che in data 8/03/2012 il Dirigente della II Ripartizione, dott. F.P.Russo, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto";
- che in data 8/3/2012, il Dirigente della 3^a Ripartizione dott. Domenico Guidotti, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. 267/00

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa come sopra riportata è parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare l'accordo transattivo di cui allo schema parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento con riferimento alla quota facente capo ai sigg.ri Di Martino Maria (Ved. Quinto), Quinto Leopoldo, e Quinto Nicola subentrati in qualità di eredi del sig. Antonio Quinto;

3) di dare mandato al Dirigente della 2^a Ripartizione, nell'ambito delle proprie competenze gestionali, di formalizzare gli atti per la sottoscrizione dell'atto di transazione;

4) di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/00.

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni fine ed effetto di legge,

tra

- **Di Martino Maria ved. Quinto**, nata a Trani il 17/12/1922 e residente in Trani alla Via S. Gervasio n° 80 (codice fiscale: DMRMRA22T57L328Z),

- **Quinto Leopoldo**, nato a Trani il 15/05/1949 e residente in Trani alla Via de Robertis n° 5 (codice fiscale: QNTLLD49E15L328B) e

- **Quinto Nicola**, nato a Trani il 07/04/1957 e residente in Trani alla Via S. Gervasio n° 80 (codice fiscale: QNTNCL57D07L328P),

tutti nella qualità di eredi di **Antonio Quinto**, nato a Trani il 06/06/1921 e deceduto in Trani il 19/12/1996,

e

Comune di Trani, con sede in Trani alla via Tenente Morrico (numero di codice fiscale: 83000350724), in persona del Segretario Comunale Dr. Luca Russo, legittimato alla conclusione del presente atto di transazione in forza di delibera di Giunta della Città di Trani,

si premette quanto segue:

-a) tra il Comune di Trani e gli Eredi Quinto (Quinto Luigi, Quinto Benedetto, Quinto Maria e Quinto Antonio) pende controversia circa il pagamento del conguaglio di oneri di urbanizzazione.

-b) allo stato, il giudizio è stato definito con sentenze del Consiglio di Stato n. 2563/03 e 2564/03;

-c) il Comune di Trani ha richiesto agli Eredi Quinto, in solido tra loro, le somme dovute per effetto della menzionata sentenza;

-d) gli Eredi di Antonio Quinto hanno offerto di pagare la quarta parte, sui medesimi ricadente, del debito per sorte capitale, sostenendo che, ai sensi dell'art. 752 c.c., non sussiste solidarietà fra i coeredi, in quanto “ i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie”, come anche l'art. 1295 c.c. dispone che “l'obbligazione tra gli eredi si divide in proporzione delle rispettive quote”;

-e) tutti gli atti ed i documenti della controversia in corso sono ben noti alle parti;

-f) è volontà dei contraenti evitare l'alea dell'azione esecutiva completamente infruttuosa o parzialmente infruttuosa.

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

-1) la sopra estesa premessa costituisce parte integrante ed essenziale del contenuto formale e sostanziale del presente atto di transazione;

-2) i signori Maria Di Martino ved. Quinto, Leopoldo Quinto e Nicola Quinto ed il Comune di Trani, come in atto costituito, pongono fine alla lite di cui in premessa, ed all'azione esecutiva minacciata nonché alla situazione d'incertezza in premessa rappresentata;

-3) all'uopo, le parti, vicendevolmente, rinunciano a tutte le azioni, le domande, le eccezioni, le pretese, le allegazioni.

Entrambe le parti rinunciano agli atti dei giudizi amministrativi di primo e secondo grado, ponendo nel nulla e ritenendo prive di qualsivoglia effetto le sentenze, già emesse, di primo e di secondo grado.

In ogni caso e comunque, le parti dichiarano che la controversia tra loro instaurata deve ritenersi transatta e che, conseguentemente, rinunciano ad avvalersi degli atti e delle sentenze afferenti i giudizi intercorsi a tutt'oggi;

-4) per effetto della intervenuta rinuncia di cui sopra ed in forza della presente transazione, gli eredi del sig. Antonio Quinto offrono il pagamento a saldo, stralcio e transazione di € 17.246,00=, (euro

diciassettemiladuecentoquarantasei/00) nei modi imposti dalla normativa finanziaria vigente;

-5) le spese e le competenze dei giudizi intercorsi dovranno considerarsi integralmente compensate tra le parti;

-6) con il presente regolamento le parti si danno vicendevolmente atto di avere definito transattivamente ed estinto la controversia in corso, rinunciando reciprocamente a far valere qualunque diritto, potere, azione, facoltà, eccezione, ragione od altra qualsivoglia situazione giuridica soggettiva in relazione ai fatti oggetto di causa, fermo restando il diritto del Comune di Trani di avviare ogni utile azione per il recupero delle altre somme a credito nei confronti degli altri eredi di Quinto Luigi, Quinto Benedetto e Quinto Maria.

Trani, lì

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luca F. Paolo Russo

IL SINDACO

F.to dott. Giorgia Presen-Cicolani

N° 32 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 15 MAR 2012 al 30 MAR 2012 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 15 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE

Dott. Luca F. Paolo Russo

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 15 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE

Dott. Luca F. Paolo Russo

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 15 MAR 2012



Il Funzionario delegato

SECRETARIO GENERALE

Dott. Luca F. Paolo Russo